



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

pf. 205 del 28/1/2022

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Servizio 2 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio
della Spesa dell'Amministrazione Regionale

Prot. n. **9953** /B.18.01

Palermo, li **07 FEB 2022**

CIRCOLARE N. 1

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2021 – Art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Ufficio di gabinetto

AGLI ASSESSORI REGIONALI
Uffici di gabinetto

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
DELLA REGIONE SICILIANA

AL SERVIZIO 1 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

AL SERVIZIO 3 - TESORO

AL SERVIZIO 10 – COORDINAMENTO DELLE RAGIONERIE
CENTRALI

A UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL
DEVELOPMENT SICILIA
Cassa Centrale Regione Sicilia

A SICILIA DIGITALE S.p.A.

L O R O S E D I

Il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che le Regioni devono effettuare annualmente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre del

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo -

e-mail: servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827

decorso esercizio finanziario. Inoltre, il comma 8 dell'art. 63 del medesimo decreto prevede che, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, le Regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel Rendiconto della gestione, provvedano al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte.

Per le citate disposizioni ed in ossequio al principio contabile generale della prudenza, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto generale con effetti sul medesimo, una ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione, prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti,
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Il sopra citato art. 63 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede anche che il Rendiconto generale, nel dare dimostrazione dei risultati della gestione dell'esercizio, dovrà riportare in allegato un apposito elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Inoltre, la relazione sulla gestione allegata al Rendiconto generale deve illustrare, tra l'altro, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi.

Al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, le Amministrazioni attive devono effettuare sia la ricognizione di tutti i residui attivi e passivi provenienti dai corsi esercizi finanziari fino al 2020, e non interamente riscossi o pagati al 31 dicembre 2021, sia il riaccertamento ordinario dei residui che si sono generati con la gestione dell'esercizio 2021, anche al fine di reimputare i relativi importi ai corrispondenti esercizi finanziari di competenza sulla base della scadenza dell'obbligazione e della relativa spendibilità, secondo la valutazione dei responsabili della gestione della spesa, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata.

Al termine delle operazioni di riaccertamento non dovranno essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate: saranno conservati i residui attivi corrispondenti alle entrate accertate, esigibili nell'esercizio 2021, ma non incassate; analogamente, sa-

ranno conservati i residui passivi a fronte di spese impegnate, liquidate o ritenute liquidabili nel corso dell'esercizio 2021, ma non pagate. Le entrate accertate e le spese impegnate cui corrispondono effettive obbligazioni attive e passive, ma non esigibili nel decorso esercizio finanziario, saranno reimputate all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili.

Si precisa che dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli appartenenti al perimetro sanitario, cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Infatti, nell'ambito del bilancio le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale stesso.

Oltre alle disposizioni di legge fin qui ricordate, si ritiene opportuno richiamare in generale anche i contenuti delle osservazioni che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha mosso nel tempo sui precedenti Rendiconti generali della Regione, al fine di adeguarsi prontamente con il redigendo Rendiconto generale per l'esercizio 2021 a migliori standard di regolarità contabile. Allo scopo, si rimanda alle relazioni di parifica della Corte dei conti sui documenti consuntivi più recenti.

Inoltre, si ritiene di dovere evidenziare alcuni aspetti operativi da tenere presenti in sede di riaccertamento ordinario e in particolare:

- si continua a riscontrare un elevato numero di impegni in conto competenza provenienti da ripetute reimputazioni operate di anno in anno, talvolta anche afferenti residui risalenti ad esercizi antichi; pertanto, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nella valutazione dei residui;
- esistono numerose partite di importo irrisorio; pertanto, si invitano i Dipartimenti a volere verificare la reale necessità del loro mantenimento;
- risulta urgente definire alcune quote di avanzo vincolato, esposte nel precedente Rendiconto generale per l'esercizio 2020, per le quali si sollecitano le attività richieste con la nota prot. n. 6622 del 26/1/2022 di questa Ragioneria generale, rivolta ad alcuni Dipartimenti regionali.

Residui attivi

Per ogni residuo attivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di entrata e della relativa modalità di accertamento esplicitata nell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e di quanto più avanti esposto in ordine alle assegnazioni extra regionali, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme liquidabili al 31/12/2021 da conservare nella gestione dei residui;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate;

c) di somme da reimputare agli esercizi 2022 e successivi, ripartendo la somma complessiva tra gli esercizi in cui verrà effettivamente a scadere la relativa obbligazione.

Occorre prestare particolare attenzione ai residui attivi relativi alle assegnazioni extra regionali: la normativa specifica che, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti *a rendicontazione*, occorre reimputare gli accertamenti di entrata contestualmente alla reimputazione dei correlati impegni, in quanto esigibili negli esercizi successivi, corrispondentemente sia per gli importi sia per gli anni di reimputazione.

Più precisamente, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, nel caso di trasferimenti *a rendicontazione* erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata (come lo Stato), la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente finanziatore, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma) in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Rispetto alla regola generale testé riportata, l'eventuale erogazione di acconti o di somme a qualunque titolo è accertata nell'esercizio in cui avviene l'incasso.

Per le particolari fattispecie delle assegnazioni dell'Unione Europea, le entrate sono accertate distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione del piano economico-finanziario da parte della Commissione Europea.

Si ritiene utile ricordare che il presupposto essenziale per la riproduzione delle economie realizzate sui capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extra regionali è l'esistenza di un avanzo vincolato determinato come differenza tra gli accertamenti sui capitoli di entrata e gli impegni sui correlati capitoli di spesa. Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie relative a programmazioni già concluse, bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, limitatamente alle quote extra regionali al netto di eventuali cofinanziamenti regionali; a titolo esemplificativo, si espone un riepilogo dei casi possibili:

- se la spesa risulta già impegnata e pagata o impegnata ma con impegni in perenzione, gli accertamenti relativi, per quanto sopra esposto, devono essere mantenuti a residui;
- se la spesa è impegnata ed i relativi impegni sono stati reimputati con le operazioni di riaccertamento, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza agli impegni di spesa;
- in caso di spesa non ancora impegnata, gli accertamenti correlati devono essere ridotti; (il Dipartimento competente potrà richiedere successivamente l'iscrizione della quota iscritta e non impegnata a seguito di un nuovo accertamento) la successiva nuova iscrizione della spesa sarà effettuata contestualmente all'entrata, successivamente accertata per gli esercizi finanziari corrispondenti.

A tal fine, le Autorità di Gestione dei fondi comunitari, per poter provvedere al riaccertamento dei capitoli di entrata loro assegnati, riceveranno un elenco dettagliato degli impegni oggetto di riaccertamento sui capitoli di spesa della medesima natura fondi, dai quali ricavare i dati delle

reimputazioni operate dai Dipartimenti regionali che gestiscono la spesa, ai quali le medesime Autorità di Gestione potranno rivolgersi per ulteriori dettagli.

Si ricorda che la reimputazione dei residui attivi dovrà essere effettuata al netto della quota di cofinanziamento regionale che viene iscritta nei capitoli di spesa relativi alla programmazione comunitaria unitamente alla quota di finanziamento dello Stato e dell'Unione Europea ma che poi viene rettificata extracontabilmente in sede di determinazione del Risultato di Amministrazione.

Infine, per eventuali residui sussistenti sui capitoli di entrata relativi alle risorse U.E. assegnati allo scrivente Dipartimento e allocati nel capo XI, sarà fornito un elenco per il quale si chiede ogni elemento utile per le attività necessarie al loro riaccertamento. Analogamente si procederà per le entrate di provenienza statale del capo XI.

Residui passivi

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le diverse fattispecie. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio 2021, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio medesimo, per le quali le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio oppure quelle per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Ove la reimputazione dell'entrata e della spesa correlata non avvenga contestualmente, la reimputazione degli impegni ad esercizi successivi è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire l'iscrizione nell'entrata degli esercizi successivi del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato negli esercizi interessati (necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate) e le variazioni agli stanziamenti di bilancio in corrispondenza della reimputazione dei residui, nonché gli accertamenti e gli impegni delle relative somme devono essere effettuati con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2021 (30 aprile 2022).

In particolare, per i residui passivi di nuova formazione, come già rappresentato con la nota di questa Ragioneria generale prot. n. 164669 del 27/12/2021, si provvede al caricamento dei residui nell'esercizio 2022 per consentire la relativa emissione dei titoli di spesa per tutti gli impegni per cui risultano emessi entro il 31 dicembre 2021 i relativi provvedimenti di liquidazione, rendendo disponibile per ogni impegno la somma eccedente rispetto all'importo dei titoli emessi nel corso dell'esercizio 2021.

Per le restanti somme che con il riaccertamento ordinario saranno dichiarate "da mantenere" in quanto considerate esigibili, la firma apposta sulla scheda del relativo impegno costituirà conferma dell'esistenza sia di tutta la documentazione comprovante il diritto del creditore sia dell'avvenuto riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite: la delibera della Giunta regionale che ap-

prova il riaccertamento ordinario dei residui, costituisce il formale provvedimento amministrativo di liquidazione.

Come per dette spese, anche i titoli di spesa correlati a provvedimenti di liquidazione effettuati dopo la chiusura dell'esercizio 2021 e prima del Riaccertamento ordinario potranno essere emessi solo dopo la conclusione dell'intera procedura.

Si ricorda che, tra le partite oggetto di riaccertamento ordinario, non si riportano quelle relative alle somme perente reiscritte nel corso dell'esercizio 2021 non pagate al 31 dicembre, in quanto annullate; infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della L.R. n. 47/1977 e s.m.i., l'emissione del titolo di spesa sarebbe dovuta avvenire "contestualmente" alla reiscrizione in bilancio.

Per i residui formati in esercizi precedenti al 2021, saranno distribuiti appositi elenchi, sui quali, per ogni partita, codesti Uffici dovranno indicare la somma da mantenere a residui.

Nel caso di residui con anzianità superiore a cinque anni è necessario anche precisare le ragioni sia della persistenza sia della fondatezza degli stessi, con la medesima nota di trasmissione degli elenchi alle Ragionerie centrali; tali informazioni dovranno essere inserite anche nella parte di propria competenza della relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto generale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Gli Uffici in indirizzo dovranno prestare particolare attenzione ai residui ancora in essere derivanti da impegni di tipo "P" assunti negli esercizi 2013, 2014 e 2015 su somme in perenzione reiscritte e non ancora pagate, eliminando detti residui qualora essi non corrispondano ad obbligazioni da liquidare; viceversa, ai fini del loro eventuale mantenimento, codeste Amministrazioni dovranno relazionare e documentare detta esigenza, nella considerazione che su di essi anche la Corte dei conti ha soffermato la propria attenzione.

I residui passivi non mantenuti saranno eliminati a conclusione del riaccertamento ordinario, a seguito della delibera della Giunta regionale, e costituiranno economie di spesa dell'esercizio 2021.

Per ogni residuo passivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di impegno, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme residue liquidabili al 31/12/2021 da conservare nella gestione dei residui come sopra specificato, sulla base delle ulteriori valutazioni effettuate sulla scadenza dell'obbligazione;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate; le somme eliminate confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 e saranno destinate secondo l'originaria fonte di copertura;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2022 e successivi, ripartendole tra gli esercizi indicati in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Per i residui passivi sui limiti d'impegno (capitoli di nota D), si rammenta che il comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2/1992 e s.m.i. prevedeva che le somme non pagate, che non venivano a scadere nell'esercizio cui si riferivano, fossero automaticamente eliminate e contabilizzate fra le economie di spesa. Invece, secondo i principi dell'Armonizzazione contabile, tale eliminazione non viene più operata automaticamente, ma le singole partite che hanno generato residui al 31/12/2021 vengono sottoposte al riaccertamento ordinario, fermo restando che, in caso di reimputazione, le

stesse non potranno comunque essere utilizzate per nuove obbligazioni a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla corretta valutazione dei residui passivi derivanti dall'assunzione di impegni di Tipo "IP" (impegni contestuali all'emissione del titolo di spesa) ed in particolare per quelli già reimputati con i riaccertamenti straordinario o ordinario dei residui (che presentano nella causale dell'impegno come prime parole "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO" e/o "RIACCERTAMENTO ORDINARIO"), che si riferiscono prevalentemente ad impegni su cui le Amministrazioni hanno in passato emesso Ordini di Accreditamento non utilizzati integralmente. Anche in questo caso, si invitano codesti Uffici ad eliminare i relativi residui se non corrispondono ad obbligazioni da liquidare; mentre, qualora sia necessario il loro mantenimento, essi dovranno relazionare e documentare detta esigenza.

Infine, si chiede di prestare particolare attenzione agli impegni di spesa relativi a vecchie programmazioni comunitarie (ad es. POP 1994/1999, POR 2000-2006, PO 2007/2013), che andrebbero eliminati a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali; qualora l'Amministrazione competente decidesse di mantenerli tra i residui passivi, deve rappresentarne dettagliatamente le motivazioni.

E' in atto l'allineamento al 31/12/2021 delle risultanze contabili della gestione dell'esercizio 2021; non appena definito l'allineamento dei residui già dichiarati liquidabili, le Ragionerie centrali avvieranno le operazioni del riaccertamento ordinario secondo le consuete modalità, di seguito esposte.

Le Ragionerie centrali, previa verifica dei relativi dati, consegneranno ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati le schede dei residui attivi e dei residui passivi in atto esistenti al 31/12/2021, sia per accertamenti ed impegni assunti nell'esercizio 2021 sia per provvedimenti emessi in esercizi precedenti oggetto di reimputazione all'esercizio; le schede conterranno per ciascuna partita i dati identificativi della posta da esaminare, compresa la relativa natura fondi e l'importo del residuo al 31/12/2021.

Nelle more di definire le risultanze contabili della gestione delle entrate del decorso esercizio finanziario, al fine di accelerare l'avvio dei pagamenti in conto residui per tutti quelli ancora non disponibili al S.I., si ritiene di procedere immediatamente con istruzioni operative in merito al riaccertamento dei residui passivi.

Per i residui passivi di **provenienza antecedente il 2021**:

- le Ragionerie centrali distribuiranno gli elenchi ai Dipartimenti regionali entro e non oltre il **8 febbraio 2022**;
- le Amministrazioni restituiranno gli elenchi, debitamente compilati e sottoscritti dal vertice della struttura di massima dimensione, alle Ragionerie centrali entro e non oltre il **13 febbraio 2022**;

- le Ragionerie centrali procederanno ad immettere al S.I. i dati riportati negli elenchi restituiti dalle Amministrazioni entro e non oltre il **18 febbraio 2022**, previa verifica dei dati in esse contenuti.

Definita la ricognizione dei residui passivi di provenienza **antecedente il 2021**, si potrà procedere al trasporto delle somme mantenute e sarà consentita l'emissione dei titoli di spesa per il pagamento degli stessi.

Per i residui passivi di **nuova formazione**, per impegni assunti nell'esercizio 2021:

- le Ragionerie centrali distribuiranno le schede ai Dipartimenti regionali entro e non oltre il **9 febbraio 2022**;
- le Amministrazioni restituiranno le schede, debitamente compilate e sottoscritte dal vertice della struttura di massima dimensione, alle Ragionerie centrali entro e non oltre il **16 febbraio 2022**;
- le Ragionerie centrali procederanno ad immettere al S.I. i dati riportati nelle schede restituite dalle Amministrazioni entro e non oltre il **21 febbraio 2022**, previa verifica dei dati in esse contenuti.


Il rispetto puntuale dei termini suddetti è indispensabile in quanto, per i residui di nuova formazione eccetto le partite già liquidate entro il 31/12/2021, non sarà consentita l'emissione di titoli di spesa in conto residui fino a quando non sarà completata la procedura del riaccertamento ordinario dei residui passivi.

Riguardo alle entrate, al fine di procedere al tempestivo completamento del riaccertamento ordinario finalizzato al rispetto del termine di presentazione del Rendiconto generale, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a provvedere in tempi brevissimi ad emettere i provvedimenti di accertamento e sottoporli alle competenti Ragionerie centrali.

Con successiva nota sarà comunicata la data di avvio della distribuzione delle schede dei residui attivi e saranno fornite le necessarie istruzioni.

Si ritiene necessaria da parte delle SS.LL. la precisa e puntuale applicazione delle disposizioni della presente circolare, poiché ogni tardivo adempimento comprometterà il rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021, dal quale deriveranno gravi rilevanti conseguenze per l'Amministrazione regionale nel suo complesso.

Il Dirigente del Servizio
(Luciano Calandra)



I Funzionari direttivi
(R. Misseri – R. Piazza)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Ignazio Tozzo)



Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo -

e-mail: servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827